



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA) DI TRIESTE

CAPO I

Art. 1 (Definizione e finalità della Scuola)

1. La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA), di seguito denominata "Scuola", è istituto di ricerca e istruzione superiore a ordinamento speciale dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa e disciplinare.
2. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca scientifica di alta qualificazione e all'insegnamento universitario superiore.
3. La Scuola svolge attività di ricerca, pura e applicata, nelle discipline delle Aree Scientifiche di cui all'allegato A.
4. La Scuola gestisce corsi finalizzati al conseguimento del titolo di Philosophiae Doctor, in seguito denominato Ph.D., equipollente al titolo di Dottore di Ricerca istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e disciplinato dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche.
5. La Scuola può attivare master e altri corsi di studio e di alta formazione. Sulla base di specifici accordi convenzionali con altri Atenei, può istituire corsi universitari per il conseguimento del titolo di secondo livello.
6. La Scuola promuove attività di ricerca e formazione in nuove discipline, nonché iniziative volte a integrare discipline diverse anche per mettere a disposizione del mondo produttivo le proprie competenze. A tali fini può istituire specifici curricula formativi e attivare collaborazioni con altri enti, anche attraverso convenzioni e mediante la costituzione di consorzi, fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto privato, a condizione che siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico dell'attività svolta.

Art. 2 (Principi generali e di funzionamento)

1. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, la Scuola opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori.
2. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola si ispira a principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza.
3. La Scuola attiva i meccanismi di valutazione e i sistemi premiali atti a produrre una maggiore efficacia nelle proprie attività di ricerca, didattica e diffusione della cultura scientifica.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

4. La Scuola esercita, tramite regolamenti e atti interni, l'autonomia scientifica, didattica, organizzativa e finanziaria nei limiti previsti dalla legge.
5. La Scuola garantisce pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le disabilità, le condizioni sociali e personali.
6. La Scuola promuove, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere, la realizzazione dell'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne. Favorisce la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
7. Per il perseguimento dei fini istituzionali della Scuola e in attuazione dei principi di trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa, spettano agli organi di governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre spettano ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
8. Per il conseguimento dei propri fini, la Scuola può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
9. La Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, può stipulare contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri per lo svolgimento di attività formative e di ricerca.
10. L'attività scientifica e formativa della Scuola è organizzata in Aree Scientifiche, in seguito denominate Aree, di cui all'allegato A.
11. Nel presente Statuto con la dizione "docenti" si intendono i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato. Per "personale di ricerca" si intendono i titolari di assegni di ricerca o di altre tipologie di contratti di ricerca, di durata almeno annuale, definite con decreto del Direttore sulla base di delibera del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

Art. 3 (Organi della Scuola)

1. Sono organi di governo della Scuola:
 - a) il Direttore;
 - b) il Senato Accademico;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Segretario Generale.
2. Sono organi di controllo della Scuola:
 - a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) il Nucleo di Valutazione;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

c) Il Comitato Scientifico Internazionale.

3. Sono organi consultivi della Scuola:

- a) il Consiglio della Scuola;
- b) il Consiglio degli Allievi;
- c) la Commissione Paritetica Allievi-Docenti;
- d) la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo.

Art. 4 (Il Direttore)

1. Il Direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto di legge.

2. Il Direttore esercita tutte le attribuzioni di ordine didattico, scientifico, amministrativo e disciplinare che gli sono conferite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. Il Direttore esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa, di promozione e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche della Scuola e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità della Scuola.

4. Il Direttore presenta annualmente al Consiglio della Scuola la relazione consuntiva sull'attività delle Aree, sulla gestione della Scuola, sulle scelte effettuate e sul grado di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo.

5. Spetta al Direttore:

- a) convocare e presiedere il Consiglio della Scuola, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
- b) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
- c) emanare lo Statuto e i regolamenti;
- d) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola;
- e) avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e degli allievi ed irrogare i relativi provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
- f) conferire i titoli rilasciati dalla Scuola;
- g) proporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
- h) proporre al Consiglio di Amministrazione il Segretario Generale;
- i) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- j) nominare i membri del Comitato Scientifico Internazionale;
- k) nominare i membri del Nucleo di Valutazione;
- l) nominare un membro del Collegio di Disciplina;
- m) stipulare a nome della Scuola i contratti e le convenzioni;
- n) presentare al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;
- o) adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;
- p) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono demandate dalle norme vigenti ai Rettori delle Università;
- q) esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

6. La carica di Direttore è elettiva. Sono eleggibili professori ordinari o figure professionali equiparate in servizio presso Università o Istituti di ricerca di alto prestigio scientifico.
7. L'elettorato attivo compete ai docenti della Scuola, ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio della Scuola e nel Consiglio di Amministrazione, al rappresentante del personale di ricerca nel Senato Accademico e ai rappresentanti degli allievi nel Consiglio della Scuola.
8. Il Direttore viene nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
9. Il Direttore designa un Vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
10. Il Direttore ha facoltà di delegare specifiche funzioni ad altri docenti di ruolo della Scuola.
11. Il Direttore può avvalersi, per specifici compiti organizzativi e gestionali, della consulenza, anche onerosa, di personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica, attribuendo loro le connesse responsabilità ai fini del migliore coordinamento delle iniziative della Scuola e in relazione alle esigenze di sviluppo nazionale ed internazionale delle sue attività. A tal fine può attivare contratti di diritto privato a tempo determinato.

Art. 5 (Il Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico ha funzioni di proposizione della programmazione generale, di proposizione dell'indirizzo strategico e di coordinamento delle attività didattiche e scientifiche della Scuola.
2. Spetta al Senato Accademico:
 - a) formulare proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca;
 - b) formulare, sentiti i Consigli di Area interessati, proposte e pareri in materia di istituzione, modifica o soppressione di Corsi di Ph.D., da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - c) formulare proposte e pareri in materia di istituzione, modifica o soppressione di Aree Scientifiche o di altre strutture, da sottoporre al Consiglio della Scuola e al Consiglio di Amministrazione;
 - d) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento della Scuola e i regolamenti interni delle Aree Scientifiche,
 - e) approvare, su proposta dei Consigli di Area interessati, la composizione dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Ph.D. e degli altri percorsi formativi;
 - f) designare, su proposta dei Collegi dei Docenti interessati, i Coordinatori dei Corsi di Ph.D. e degli altri percorsi formativi;
 - g) proporre una rosa di docenti universitari tra cui il Direttore designa quattro membri del Consiglio di Amministrazione;
 - h) deliberare sui titoli da ritenersi idonei ai fini dell'ammissione degli allievi alla Scuola sulla base delle proposte formulate dai Collegi dei Docenti;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

- i) proporre al Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Direttore, l'istituzione di nuovi posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, e di nuovi posti di insegnamento e di ricerca a tempo determinato;
- j) determinare, su proposta del Direttore, i posti di allievo e le altre borse di studio e di ricerca da bandire e la loro distribuzione per Aree Scientifiche, per Corsi di Ph.D. o per altri percorsi formativi, nel quadro delle disponibilità finanziarie determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- k) determinare, su proposta del Direttore, i criteri per la ripartizione tra le strutture didattiche e di ricerca della Scuola delle risorse finanziarie destinate dal Consiglio di Amministrazione alla didattica e alla ricerca;
- l) proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al direttore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
- m) designare, su proposta del Direttore, i membri del Comitato Scientifico Internazionale;
- n) designare, su proposta del Direttore, i docenti nella Commissione Paritetica Allievi-Docenti;
- o) designare, su proposta del Direttore, il docente nella Consulta del Personale Tecnico Amministrativo;
- p) designare un membro del Collegio di Disciplina;
- q) approvare la nomina dei membri del Nucleo di Valutazione diversi dal rappresentante elettivo degli allievi;
- r) approvare le afferenze dei docenti alle Aree Scientifiche;
- s) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo della Scuola;
- t) esprimere un parere sul conferimento o sulla revoca dell'incarico di Segretario Generale;
- u) esprimere un parere in merito all'assunzione di personale tecnico amministrativo;
- v) deliberare nei casi previsti dalla normativa in materia di congedi, aspettative e conferme in ruolo e altri provvedimenti riguardanti il personale docente, sentite le Aree interessate;
- w) valutare nel merito le proposte di contratti e convenzioni di carattere scientifico e didattico;
- x) proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di eventuali strutture interdisciplinari, e designarne i responsabili;
- y) approvare il Codice Etico;
- z) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono demandate ai Senati Accademici dall'ordinamento universitario nazionale.

3. Sono membri del Senato Accademico:

- a) il Direttore, che lo presiede;
- b) i docenti Coordinatori delle Aree Scientifiche;
- c) i rappresentanti elettivi dei docenti delle Aree Scientifiche, nel numero previsto dall'allegato A;
- d) due rappresentanti elettivi degli allievi dei Corsi di Ph.D;
- e) un rappresentante elettivo del personale di ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 11.

4. L'attività del Senato Accademico è disciplinata da apposito regolamento, che prevede riunioni in composizione ristretta per la trattazione di temi riguardanti i docenti o altro personale di ricerca.

5. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Senato Accademico senza diritto di voto. Il Vicedirettore partecipa alle riunioni del Senato Accademico e ha diritto di voto in caso di assenza o impedimento del Direttore.

6. Il Senato Accademico si riunisce su convocazione del Direttore, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Art. 6 (Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di approvazione dell'indirizzo strategico e della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) approvare, su proposta del Direttore, la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
 - b) approvare, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale, previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza;
 - c) esprimere un parere sui regolamenti che disciplinano la didattica, la ricerca, e la gestione dei relativi finanziamenti;
 - d) deliberare, su parere conforme del Senato Accademico, l'istituzione, la modifica o la soppressione di Corsi di Ph.D.;
 - e) deliberare, su parere conforme del Senato Accademico e del Consiglio della Scuola, l'istituzione, la modifica o la soppressione di Aree Scientifiche;
 - f) deliberare, su parere conforme del Senato Accademico, in merito all'istituzione di nuovi posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, e di nuove posizioni di insegnamento e di ricerca a tempo determinato;
 - g) deliberare, su parere conforme del Consiglio della Scuola, in merito alle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori;
 - h) deliberare, su parere conforme del Senato Accademico, in merito ai posti di allievo, alle altre borse di studio e agli assegni e contratti di ricerca;
 - i) deliberare sulla tipologia dei contratti di ricerca che danno titolo all'inclusione nella categoria del personale di ricerca, di cui all'art. 2, comma 11, ai fini dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti in Senato Accademico e nei Consigli di Area;
 - j) deliberare, sentito il parere del Senato Accademico, sull'assunzione di personale tecnico amministrativo;
 - k) approvare il Regolamento Generale della Scuola per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità nonché gli altri regolamenti di carattere amministrativo e gestionale;
 - l) approvare, su parere conforme del Senato Accademico, l'istituzione di specifici percorsi formativi individuando i relativi finanziamenti a carico della Scuola, di altri enti e/o degli stessi partecipanti;
 - m) conferire e revocare l'incarico di Segretario Generale, su motivata proposta del Direttore e sentito il parere del Senato Accademico;
 - n) deliberare, su proposta del Direttore, in merito al componente del Collegio dei Revisori dei Conti designato dalla Scuola;
 - o) designare un membro del Collegio di Disciplina;
 - p) approvare la nomina dei membri del Nucleo di Valutazione diversi dal rappresentante elettivo degli allievi;
 - q) deliberare in ordine ad eventuali indennità di carica e di partecipazione a organi collegiali;
 - r) deliberare su contratti e convenzioni che comportino oneri finanziari per la Scuola, su parere conforme del Senato Accademico per quanto riguarda quelli relativi all'attività didattica o di ricerca;
 - s) esercitare le competenze disciplinari relativamente ai professori e ricercatori universitari;
 - t) istituire, attivare e disattivare eventuali strutture interdisciplinari, su proposta del Senato Accademico;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

- u) esprimere parere favorevole sul Codice Etico;
- v) trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
- w) approvare tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola.

3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare in merito alla partecipazione a spese per l'erogazione di servizi collettivi tra cui mense, alloggi, trasporti, nonché interventi atti a promuovere attività culturali e ricreative.

4. Sono membri del Consiglio di Amministrazione :

- a) il Direttore, che lo presiede;
- b) due rappresentanti elettivi degli allievi dei Corsi di Ph.D.;
- c) 7 componenti, italiani o stranieri, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di adeguato livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, individuati a seguito di procedure di selezione disciplinate da apposito regolamento, dei quali:
 - c1) due membri esterni di cui uno proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
 - c2) quattro docenti universitari, di cui uno può essere esterno alla scuola, designati dal direttore su una rosa proposta dal Senato Accademico;
 - c3) un componente del personale tecnico amministrativo della Scuola.

5. I membri esterni non possono aver fatto parte dei ruoli della Scuola nei tre anni precedenti alla designazione e non possono farne parte per tutta la durata dell'incarico.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Direttore.

7. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Vicedirettore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ha diritto di voto in caso di assenza o impedimento del Direttore.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Direttore, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 7 (Il Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola è l'organo consultivo che riunisce tutti i docenti della Scuola e una rappresentanza degli allievi, del personale di ricerca e del personale tecnico amministrativo.

2. Spetta al Consiglio della Scuola:

- a) discutere la relazione consuntiva annuale del Direttore sull'attività scientifica e didattica e sulla gestione della Scuola, e fornire indicazioni sulle future linee programmatiche;
- b) esaminare la relazione annuale del Consiglio degli Allievi;
- c) formulare pareri, su proposta del Senato Accademico, in merito all'attivazione, alla modifica o alla soppressione di Aree Scientifiche o di altre strutture, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

3. Il Consiglio della Scuola si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno su convocazione del Direttore, ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il Consiglio della Scuola, nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola che disciplinano i procedimenti di chiamata dei professori e dei ricercatori:
 - a) esprime parere non vincolante in merito alla messa a concorso e trasferimento di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, su motivata proposta del Senato Accademico;
 - b) formula le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.
5. Sono membri del Consiglio della Scuola:
 - a) il Direttore, che lo presiede;
 - b) i docenti della Scuola;
 - c) i rappresentanti degli allievi nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, il rappresentante degli allievi del Nucleo di Valutazione e due rappresentanti elettivi degli allievi per ciascuna Area;
 - d) il rappresentante in Senato Accademico del personale di ricerca;
 - e) tre rappresentanti elettivi del personale tecnico amministrativo.

Art. 8 (Il Segretario Generale)

1. Al Segretario Generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Direttore e dagli altri organi di governo della Scuola.
2. Al Segretario Generale sono altresì attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione e l'adozione degli atti e provvedimenti relativi, salvo quelli assegnati alla competenza del Direttore.
3. In particolare, il Segretario Generale:
 - a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Direttore e dagli organi accademici;
 - b) in attuazione dei piani generali di organizzazione approvati dagli organi accademici, adotta gli atti relativi all'organizzazione dei servizi e attribuisce incarichi e responsabilità al personale, ivi inclusi eventuali dirigenti;
 - c) indirizza e verifica l'attività dei responsabili, ivi inclusi eventuali dirigenti, ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - d) presenta annualmente agli organi accademici una relazione sull'attività svolta.
4. L'incarico di Segretario Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
5. Il Segretario Generale può nominare un Segretario Generale Vicario, scelto tra il personale dirigenziale o tecnico amministrativo di ruolo nella Scuola, che lo coadiuva nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
6. Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è di tipo subordinato, è regolato da un contratto di diritto privato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

7. La revoca dell'incarico del Segretario Generale è disposta per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei suoi compiti dal Consiglio di Amministrazione, su motivata proposta del Direttore, sentito il parere del Senato Accademico e previa contestazione all'interessato.

8. Al Segretario Generale si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico del Direttore Generale delle Università.

Art. 9 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:
 - a) un Presidente, designato tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato dal Consiglio di Amministrazione della Scuola su proposta del Direttore;
 - b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) un membro effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
2. I membri di cui ai punti b) e c) del comma precedente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
3. Il Collegio è nominato con decreto del Direttore, il mandato individuale è di due anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Il personale della Scuola non può fare parte del Collegio.

Art. 10 (Il Nucleo di Valutazione)

1. Il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti funzioni:
 - a) verificare la qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica;
 - b) verificare l'attività di ricerca svolta;
 - c) verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
 - d) assolvere tutte le funzioni di organismo indipendente di valutazione della performance previste dalla Legge 150/2009;
 - e) esercitare altre funzioni previste dalla legge.
2. Il Nucleo di Valutazione è composto da 5 membri, di cui tre esterni alla Scuola, e due interni alla Scuola: un docente designato dal Direttore e un rappresentante elettivo degli allievi. Almeno due fra i componenti sono esperti nel campo della valutazione, anche non accademica.
3. Il rappresentante degli allievi è eletto dagli allievi dei Corsi di Ph.D. a scrutinio segreto. Gli altri membri del Nucleo sono nominati dal Direttore della Scuola, previa approvazione del Senato



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Il mandato individuale è di due anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Il Nucleo elegge in prima seduta il proprio coordinatore.

Art. 11

(Il Comitato Scientifico Internazionale - ISAC)

1. La valutazione dell'attività scientifica della Scuola in rapporto all'evoluzione della ricerca in ambito internazionale è svolta da un organo collegiale, denominato Comitato Scientifico Internazionale (di seguito ISAC - International Scientific Advisory Committee) costituito da scienziati esterni alla Scuola di riconosciuto prestigio internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola.

2. I membri dell'ISAC, in numero non inferiore a cinque, sono designati dal Senato Accademico, su proposta del Direttore. Ogni membro dura in carica tre anni e il mandato è rinnovabile per un ulteriore triennio.

3. L'ISAC si riunisce, di norma, ogni tre anni su convocazione del Direttore al fine di analizzare l'andamento e lo sviluppo dell'attività scientifica della Scuola in rapporto all'evoluzione della ricerca in ambito internazionale. Il Comitato presenta al Direttore una relazione scritta formulando raccomandazioni per il futuro. Tale relazione è trasmessa agli organi della Scuola e al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 12

(Il Consiglio degli Allievi)

1. Il Consiglio degli Allievi è organo consultivo per le decisioni attinenti l'attività degli allievi nella Scuola, con particolare riferimento alla didattica.

2. Il Consiglio degli Allievi è costituito dai rappresentanti degli allievi nel Consiglio della Scuola e nei Consigli di Area.

3. Il Consiglio degli Allievi elegge il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente trasmette le istanze del Consiglio degli Allievi al Direttore e al Senato Accademico, e presenta una relazione annuale sulla didattica e sulla vita degli allievi nella Scuola alla riunione ordinaria del Consiglio della Scuola.

4. Il Consiglio degli Allievi è convocato dal Presidente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi membri.

5. Gli allievi della Scuola possono riunirsi in assemblea ogni qualvolta lo ritengano necessario, compatibilmente con le esigenze di funzionamento della Scuola, nei locali della Scuola stessa.

Art. 13

(La Commissione Paritetica Allievi-Docenti)



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

1. La Commissione Paritetica Allievi-Docenti ha i seguenti compiti:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;
 - b) propone indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - c) formula al Senato Accademico pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La Commissione è composta da un allievo e da un docente per ciascuna Area della Scuola. Gli allievi sono eletti secondo procedure definite da apposito regolamento. I docenti sono designati dal Senato Accademico su proposta del Direttore.

Art. 14

(La Consulta del Personale Tecnico Amministrativo)

1. La Consulta del Personale Tecnico Amministrativo si riunisce per consultazioni in merito a problematiche di organizzazione del lavoro e benessere organizzativo.
2. La Consulta è composta dal Direttore, che la presiede, dal Segretario Generale, da un docente designato dal Senato Accademico su proposta del Direttore e da tre componenti del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio attivo presso la Scuola, eletti dal personale tecnico amministrativo, a tempo indeterminato o determinato, in servizio attivo presso la Scuola.

Art. 15

(Il Collegio di Disciplina)

1. Il Collegio di Disciplina è l'organo di Ateneo competente a istruire procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.
2. Il Collegio opera in applicazione del principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio. A tal fine il Collegio si articola in tre sezioni ciascuna composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori di I fascia e opera solo nei confronti dei professori di I fascia, la seconda è composta da professori di II fascia e opera solo nei confronti dei professori di II fascia, la terza sezione è composta da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori. Un membro supplente subentrerà a un membro effettivo:
 - a) nel caso in cui un membro effettivo abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - b) in ogni caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo.
3. Al fine di comporre il Collegio, ogni Area propone una terna di nominativi (un professore di I e di II fascia e un ricercatore a tempo indeterminato) individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato Accademico scegliendo sia i membri effettivi che i membri supplenti.
4. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.
5. I membri del Collegio di Disciplina durano in carica 4 anni e non sono rinnovabili.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Art. 16 (Strumenti di garanzia)

1. La Scuola può attivare, sulla base delle eventuali previsioni normative e tenendo conto delle esigenze relative a didattica, ricerca, organizzazione e servizi della Scuola stessa, specifici strumenti di garanzia, e relative sanzioni, definiti da codici, regolamenti e comitati, quali ad esempio, un Comitato Etico, disciplinati con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, garantendo un ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle connesse al genere, e di violenza morale o psichica per le lavoratrici, i lavoratori, nonché tutti gli appartenenti alla comunità universitaria.
3. Il Comitato ha composizione paritetica, secondo quanto stabilito con apposito Regolamento di Ateneo. È formato da un componente individuato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di Ateneo, da un pari numero di rappresentanti della Scuola, individuati dal Consiglio di Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. Il Comitato è costituito in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Al Comitato afferisce un rappresentante degli studenti, individuato tra i rappresentanti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione. In relazione alla complessità e rilevanza dei compiti demandati al Comitato Unico di Garanzia, le rappresentanze dovranno possedere requisiti di professionalità, esperienza e attitudine. Il Consiglio di Amministrazione individua la rappresentanza della Scuola attraverso una procedura trasparente di selezione delle candidature.
4. Il Comitato Unico di Garanzia è nominato dal Direttore e dura in carica quattro anni. Ai lavori del Comitato è ammessa la partecipazione, senza diritto di voto, di soggetti non appartenenti all'Ateneo, nonché di esperti, con modalità da disciplinare nel regolamento di cui al comma successivo.
5. Il Comitato adotta un apposito regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento. Il regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 17 (Funzionamento degli organi collegiali)

1. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola sono valide se vi partecipa più della metà degli aventi diritto. Salvo quando previsto diversamente dalla legge o dal presente Statuto, le delibere degli organi collegiali della Scuola si considerano approvate qualora il numero dei voti a favore superi quello dei voti contrari. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Il funzionamento degli organi collegiali è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 18



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
(Durata dei mandati e incompatibilità)

1. Con l'eccezione del Direttore, i membri elettivi del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio della Scuola e dei Consigli di Area hanno mandato biennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ulteriori mandati sono possibili solo dopo un'interruzione di almeno due anni. Le stesse norme valgono per i Coordinatori delle Aree e dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Ph.D. Le modalità delle elezioni e delle nomine sono disciplinate da appositi regolamenti.
2. I membri designati del Consiglio di Amministrazione hanno durata quadriennale e sono rinnovabili una sola volta.
3. L'elettorato passivo per i rappresentanti elettivi dei docenti nel Senato Accademico è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. La stessa norma vale per i Coordinatori di Area.
4. Fatta eccezione per il Direttore, i membri del Senato Accademico non possono far parte del Consiglio di Amministrazione. I membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e non possono ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; inoltre essi non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR e non possono far parte di consigli di amministrazione di enti o società in conflitto di interesse con la Scuola.
5. Il personale docente a tempo definito non può far parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nè ricoprire la carica di Vicedirettore o di Coordinatore o Vicecoordinatore di Area.
6. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che non partecipano a quattro riunioni consecutive decadono dall'incarico.
7. Le funzioni di rappresentante del personale tecnico amministrativo nei diversi organi di governo o consultivi sono incompatibili tra loro.

CAPO III

Art. 19
(Organizzazione didattica e scientifica)

1. L'attività scientifica e formativa della Scuola è articolata in Aree Scientifiche, in seguito denominate Aree, indicate nell'allegato A.
2. Alle Aree è attribuita autonomia didattica e scientifica, nonché autonomia amministrativa per la gestione dei fondi per la didattica e la ricerca assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'attività di ciascuna Area può essere organizzata in Gruppi di Ricerca, che svolgono attività di ricerca e formazione contribuendo, di norma, alla gestione di un Corso di Ph.D.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

4. L'istituzione dei Gruppi di Ricerca spetta al Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Area. Le modalità di definizione e attivazione dei Gruppi di Ricerca sono definite da apposito regolamento.
5. Sono organi di gestione dell'Area:
 - a) il Coordinatore di Area;
 - b) il Consiglio di Area.
6. Il Consiglio di Area può proporre al Senato Accademico di dare autonomia di spesa e gestionale agli eventuali Gruppi di Ricerca dell'Area.
7. Ciascuna Area ha facoltà di istituire un organo esecutivo, denominato Giunta di Area, che affianca il Coordinatore nella gestione dell'attività scientifica e formativa. Qualora sia istituita una Giunta, ne fanno parte almeno i Coordinatori dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Ph.D. dell'Area, nonché una rappresentanza degli studenti. La struttura della Giunta è determinata dal Consiglio di Area ed è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.

Art. 20 (Il Coordinatore di Area)

1. Il Coordinatore di Area ha funzioni di gestione e di coordinamento delle attività scientifiche e formative dell'Area.
2. Spetta al Coordinatore:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Area;
 - b) attuare le delibere del Consiglio di Area;
 - c) coordinare la gestione dei fondi per la formazione e per la ricerca attribuiti all'Area dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Coordinatore è un professore di prima o seconda fascia dell'Area, eletto dai membri del Consiglio di Area a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Qualora non risulti eletto un Coordinatore dopo tre votazioni, le funzioni di Coordinatore sono assunte ad interim dal Direttore o da un suo delegato.
4. Il Coordinatore può designare, tra i professori di prima o seconda fascia, un Vice coordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in particolare nelle riunioni del Senato Accademico, in caso di assenza o impedimento.

Art. 21 (Il Consiglio di Area)

1. Il Consiglio di Area ha funzioni di programmazione e di coordinamento delle attività scientifiche e formative dell'Area.
2. Spetta al Consiglio di Area:
 - a) proporre al Senato Accademico l'attivazione, la soppressione o la modifica dei Corsi di Ph.D. gestiti dall'Area;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

- b) proporre al Senato Accademico l'attivazione, la soppressione o la modifica di altri percorsi formativi gestiti dall'Area, anche in collaborazione con altri enti;
- c) proporre al Senato Accademico la composizione dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Ph.D. e degli altri percorsi formativi gestiti dall'Area;
- d) proporre al Senato Accademico l'istituzione di Gruppi di Ricerca;
- e) proporre al Senato Accademico l'attribuzione dell'autonomia di spesa e gestionale ai propri Gruppi di Ricerca;
- f) deliberare in merito all'istituzione di una Giunta di Area, determinandone la struttura e le regole di funzionamento, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico;
- g) svolgere eventuali altre funzioni, attinenti la gestione autonoma dell'attività scientifica e formativa, determinate dai regolamenti della Scuola.

3. Spetta al Consiglio di Area nella sua composizione ristretta:

- a) formulare proposte, da sottoporre al Direttore e al Senato Accademico, in merito all'istituzione di nuovi posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore;
- b) formulare proposte, da sottoporre al Direttore e al Senato Accademico, in merito all'istituzione di nuove posizioni di insegnamento e di ricerca a tempo determinato.

4. Le competenze previste dalla legge e dalla normativa vigente per i Consigli di Dipartimento e per i Consigli di Facoltà delle Università, e non espressamente attribuite a un organo della Scuola dal presente Statuto e dai regolamenti della Scuola, sono assegnate al Consiglio di Area, salvo espressa delibera del Senato Accademico.

5. Sono membri del Consiglio di Area:

- a) i docenti afferenti all'Area;
- b) i rappresentanti elettivi degli allievi dell'Area;
- c) un rappresentante elettivo del personale di ricerca dell'Area, ai sensi dell'art. 2, comma 11;
- d) un rappresentante elettivo personale tecnico amministrativo dell'Area.

6. Il numero dei rappresentanti degli allievi è il massimo tra il numero dei Corsi di Ph.D. dell'Area e il 18% del numero dei membri del Consiglio di Area di cui ai punti a), c) e d) del comma precedente. Ogni Corso elegge un proprio rappresentante. Eventuali rappresentanti supplementari per raggiungere il 18% sono eletti dal complesso degli allievi afferenti all'Area.

7. Il Consiglio di Area si riunisce su convocazione del Coordinatore di Area, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Area, può ammettere alle riunioni del Consiglio di Area per un anno, con solo voto consultivo, altri scienziati o ricercatori, anche appartenenti ad altri enti di ricerca italiani o stranieri, che partecipino continuativamente all'attività didattica e scientifica dell'Area.

Art. 22

(Il Laboratorio Interdisciplinare di Scienze Naturali ed Umanistiche)

1. Il Laboratorio Interdisciplinare di Scienze Naturali e Umanistiche, istituito con Legge 29 gennaio 1986, n. 26, è ambito di sperimentazione dei nuovi campi di interesse della Scuola. Il Direttore del Laboratorio e i Direttori dei suoi Settori di Ricerca sono nominati dal Direttore della Scuola su designazione del Senato Accademico della Scuola.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

CAPO IV

Art. 23 (Corsi di Philosophiae Doctor)

1. L'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Ph.D. sono disciplinati dal Regolamento Didattico.
2. La Scuola ammette ai Corsi di Ph.D., per selezione annuale, giovani laureati presso università italiane nelle discipline afferenti agli indirizzi scientifici della Scuola o in possesso di titoli conseguiti all'estero ritenuti idonei ai fini dell'iscrizione alla Scuola a giudizio del Senato Accademico della Scuola.
3. Gli allievi che abbiano completato un corso triennale di studi e ricerche e abbiano conseguito risultati di rilevante valore scientifico sono ammessi a sostenere l'esame ai fini del conseguimento del titolo di Philosophiae Doctor (Ph.D.) rilasciato dalla Scuola.
4. La Scuola può rilasciare anche altri diplomi o attestati al termine di almeno un anno di corso.

Art. 24 (Ammissione degli allievi)

1. L'ammissione degli allievi ai Corsi di Ph.D. è di norma per concorso per titoli ed esami.
2. Ogni Corso di Ph.D. organizza gli esami di ammissione per i curricula di propria competenza.
3. Le commissioni per l'ammissione degli allievi ai curricula di Ph.D. sono nominate dai Collegi dei Docenti dei rispettivi Corsi e sono formate da almeno tre componenti di cui almeno uno esterno alla Scuola.
4. Qualora i risultati delle selezioni lo rendano opportuno, potranno essere ammessi allievi in eccedenza al numero di posti messi a concorso su proposta del Collegio dei Docenti e su delibera del Senato Accademico della Scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio.
5. Studenti stranieri eccezionalmente qualificati possono essere ammessi per soli titoli. Tali allievi dovranno comunque superare un esame di qualificazione alla fine del primo anno, di fronte a una commissione analoga a quella di cui al comma 3.
6. Il Senato Accademico, su proposta del Collegio dei Docenti, può riconoscere all'allievo gli studi e le ricerche compiuti presso altre istituzioni per il massimo di un anno.

Art. 25 (Titolo di Philosophiae Doctor)

1. Il titolo di Philosophiae Doctor (Ph.D.) è conferito al candidato che abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta il cui carattere originale deve essere tale da dar luogo ad una o più memorie da presentare per la pubblicazione su riviste altamente qualificate. I predetti risultati sono accertati da una commissione formata da almeno



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

cinque componenti dei quali almeno due professori di ruolo o fuori ruolo della Scuola e due esterni alla Scuola designati dai Collegi dei Docenti. Il candidato deve ottenere l'approvazione della commissione discutendo i propri risultati in una pubblica presentazione.

2. La prova conclusiva può essere differita oltre il limite di durata del corso, previa autorizzazione del Senato Accademico.

Art. 26 (Borse di studio)

1. Tutti gli allievi dei Corsi di Ph.D. della Scuola usufruiscono di una borsa di studio, su fondi del bilancio della Scuola o su fondi esterni erogati da altri enti. Le borse della Scuola utilizzano fondi finalizzati di provenienza ministeriale o derivanti da convenzioni con enti o privati, nonché altri fondi del proprio bilancio, ai sensi della vigente legislazione nazionale e della regolamentazione interna. La Scuola può integrare borse di studio erogate da altri enti, qualora risultino di importo inferiore.

2. La Scuola può attribuire assegni di ricerca e altre borse per lo svolgimento di attività di ricerca, in base ad apposito regolamento.

3. In analogia al disposto di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, gli allievi possono collaborare allo svolgimento di attività connesse con i servizi resi dalla Scuola. Il Senato Accademico, sentiti il Consiglio degli Allievi ed il Consiglio di Amministrazione, predispone il regolamento che disciplina le forme di collaborazione degli allievi a dette attività, con esclusione di quelle inerenti la didattica, lo svolgimento di esami e l'assunzione di responsabilità amministrative.

4. Per promuovere l'istruzione post-universitaria ed attrarre i giovani alla ricerca scientifica, la Scuola può erogare borse di studio e sussidi a studenti universitari che chiedano l'accesso alle sue strutture per periodi di tirocinio e ricerca anche al fine dell'elaborazione delle tesi di laurea.

5. L'ammissione alla Scuola dei predetti studenti universitari è deliberata dal Senato Accademico su proposta dei Consigli o delle Giunte di Area, cui compete l'individuazione di un supervisore nell'ambito della Scuola stessa.

Art. 27 (Didattica integrativa)

1. Per integrare l'attività didattica e potenziare l'attività di ricerca, i Consigli o le Giunte di Area possono, nei limiti delle proprie dotazioni finanziarie, invitare studiosi anche per periodi pluriennali, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, definisce la misura dei compensi in relazione alla qualificazione scientifica dello studioso ed al tempo dedicato all'attività suindicata.

CAPO V

Art. 28 (Organizzazione Amministrativa)



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

1. L'organizzazione delle attività tecnico amministrative è orientata al supporto degli obiettivi strategici della Scuola ed ispirata ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza, semplificazione e riconoscimento del merito.
2. L'assetto organizzativo generale dell'amministrazione della Scuola è definito con provvedimento proposto dal Segretario Generale d'intesa con il Direttore e adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. La Scuola adotta un proprio sistema di finanza e contabilità in accordo con la legislazione vigente.
4. L'organizzazione degli uffici e delle attività e l'individuazione degli obiettivi sono definite dal Segretario Generale.
5. Eventuali posizioni dirigenziali e le loro prerogative funzionali sono definite con provvedimento del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze organizzative della Scuola. Esse riferiscono al Segretario Generale.

Art. 29 (Brevetti e copyright)

1. La Scuola promuove e organizza la ricerca anche applicata e favorisce la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione dei risultati innovativi derivanti dall'attività di ricerca svolta utilizzando in tutto o in parte strutture, attrezzature e risorse finanziarie della Scuola ed avvalendosi eventualmente di competenze e/o strutture esterne.
2. La Scuola promuove lo sviluppo della ricerca applicata anche incentivando la collaborazione con altre Università, istituzioni scientifiche e di ricerca oppure con le imprese.
3. La Scuola favorisce e sostiene iniziative imprenditoriali rivolte alla costituzione di società spin-off, proposte dal proprio personale o da altri soggetti individuati da apposito regolamento, finalizzate alla utilizzazione e allo sviluppo imprenditoriale di idee di ricerca applicativa.
4. Il diritto a conseguire il copyright o il brevetto per le invenzioni industriali e la costituzione di società spin-off della SISSA è regolato dalle norme di legge vigenti in materia e da quelle interne della Scuola.

CAPO VI

Art. 30 (Norme transitorie)

1. Ai fini della non rinnovabilità degli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 18, in prima applicazione del presente Statuto sono considerati anche gli eventuali mandati svolti in precedenza.

Art. 31 (Modifiche allo Statuto)



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

1. Lo Statuto può essere modificato, su proposta del Direttore, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. L'approvazione finale spetta al Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Non costituiscono modifiche dello Statuto le variazioni apportate all'allegato A, da adottarsi con decreto del Direttore, su conforme deliberazione del Senato Accademico, del Consiglio della Scuola e del Consiglio di Amministrazione.
3. Le modifiche statutarie, salvo casi di motivata urgenza definiti nel decreto di emanazione dello Statuto, entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Allegato A allo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Aree scientifiche della Scuola

L'attività scientifica e formativa della Scuola è articolata nelle seguenti Aree Scientifiche:

- a) Fisica,
- b) Matematica,
- c) Neuroscienze.

I rappresentanti dei docenti delle Aree Scientifiche nel Senato Accademico sono ripartiti come segue:

- a) due rappresentanti per l'Area di Fisica,
- b) un rappresentante per l'Area di Matematica,
- c) un rappresentante per l'Area di Neuroscienze.